



aprile 2026

taxnews

*Informazioni sulle novità
normative, di prassi e
giurisprudenza*

imposte dirette | iva e imposte indirette



► Imposte dirette

- D.L. n. 38/2026 (c.d. «Decreto fiscale»):
 - Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali (art. 3)
 - Eliminazione del vincolo territoriale per l'iperammortamento (art. 7)
 - Modifiche al piano Transizione 5.0 (art. 8)
 - Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX (art. 11)
- Risposta ad interpello n. 63/2026 - Rilascio del DURF per le imprese appaltatrici
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 5753 del 13.03.2026 - Deducibilità delle spese di regia
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5909 del 16.03.2026 - Credito per imposte estere anche se non indicato in dichiarazione

► IVA e imposte indirette

- Art. 1 del D.L. n. 38/2026 - Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative
- Risposta ad interpello n. 65/2026 - Prova della cessione intracomunitaria entro 90 giorni
- Risposta ad interpello n. 79/2026 - Esenzione IVA per la formazione del personale pubblico
- Sentenza della Corte di Giustizia UE del 05.03.2026 Cause riunite C-409/24 e C-411/24 - Aliquota IVA ordinaria per le prestazioni accessorie al servizio alberghiero



D.L. n. 38/2026 (c.d. «Decreto fiscale»)

Il D.L. n. 38 del 27.03.2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27.03.2026 ed in vigore dal 28.03.2026, detta misure urgenti in materia fiscale. Nel prosieguo vengono commentate le principali novità.

Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali (art. 3)

Per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali viene introdotto un regime *ad hoc* di tassazione ai fini IRES (mediante l'introduzione del co. 5-ter all'art. 86 del TUIR) ed IRAP (mediante il nuovo co. 4-nonies all'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997) del «*Negative Goodwill netto*» che si determina come differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni nell'ambito di cessioni d'azienda o rami d'azienda con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali. In particolare, è prevista la rateizzazione del componente positivo transitato a conto economico in cinque periodi d'imposta, a partire da quello in cui è avvenuta la rilevazione a conto economico.

In presenza di operazioni di acquisto di azienda effettuate ad un corrispettivo inferiore al valore contabile dell'azienda acquisita, in applicazione dell'IFRS 3, infatti, si può determinare la rilevazione nel conto economico di un componente positivo che rappresenta il citato avviamento negativo.

La norma si applica dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024.

Eliminazione del vincolo territoriale per l'iperammortamento (art. 7)

L'art. 7 del Decreto fiscale elimina il vincolo territoriale introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, che subordinava l'accesso all'iperammortamento alla produzione dei beni nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo. In particolare, viene soppressa la disposizione che limitava il beneficio ai soli beni «*Made in EU/SEE*», con conseguente superamento del requisito della provenienza geografica dei beni agevolabili.

Inoltre, la Relazione tecnica ha chiarito che i limiti (i.e. le maggiorazioni per scaglioni di investimento) sono riferiti alla singola annualità (quindi per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028) e non all'arco temporale di vigenza della norma considerato unitariamente.

Modifiche al piano Transizione 5.0 (art. 8)

L'art. 8 del Decreto fiscale prevede il riconoscimento, nel 2026, di un nuovo credito d'imposta alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'art. 38, co. 10, primo periodo del D.L. n. 19/2024 (i.e. quelle preventive per il credito transizione 5.0) e i cui investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti dal D.M. 24.07.2024.

Il nuovo credito d'imposta, inizialmente previsto al 35%, è stato innalzato ad opera dell'art. 1, co. 1, lett. a), n. 1) del D.L. n. 42/2026, pubblicato in G.U. n. 78 del 3.4.2026 ed in vigore dal 4.4.2026, all'89,77% dell'ammontare del credito richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016 e alle spese di formazione del personale.

Entro il 30.04.2026, il GSE comunicherà ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 entro il 31.12.2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati e non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'IRAP.

Inoltre, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 1, co. 53 della L. n. 244/2007, all'art. 34 della L. n. 388/2000 e all'art. 31 del D.L. n. 78/2010.



Il D.L. n. 42/2026 introduce, inoltre, il nuovo comma 3-*bis* all'art. 8 del Decreto fiscale che prevede, per le sopra menzionate imprese, un contributo *ad hoc* concesso in proporzione alle spese, risultanti dalle comunicazioni sopra citate, sostenute per:

- gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH);
- le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati.

Tale contributo non può eccedere, per ciascuna istanza, l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese; le disposizioni relative a tale contributo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il contributo spetta nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028. Il MIMIT provvede all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio Decreto.

Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX (art.11)

L'art. 11 del Decreto fiscale interviene sul regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni, abrogando le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e ripristinando la disciplina previgente. In particolare, la disposizione elimina i requisiti quantitativi introdotti dalla Legge di Bilancio 2026 che subordinavano l'accesso ai regimi di esenzione al possesso di una partecipazione almeno pari al 5% o a un valore fiscale minimo di 500.000 euro.

Viene così ripristinato il regime ordinario di tassazione previgente: per i soggetti IRES resta l'esclusione dal reddito imponibile del 95% dei dividendi, mentre per i soggetti IRPEF in regime d'impresa l'esclusione al 41,86% (per gli utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016).

Analogo intervento riguarda la *participation exemption*, con il ritorno alla disciplina antecedente alla manovra e la rimozione delle limitazioni legate alla dimensione dell'investimento.

Le nuove disposizioni si applicano retroattivamente dal 01.01.2026, consentendo l'applicazione del regime previgente dell'esclusione dei dividendi e dell'esenzione delle plusvalenze senza soluzione di continuità.



Risposta ad interpello n. 63/2026 - Rilascio del DURF per le imprese appaltatrici

L'interpello n. 63 del 3.3.2026 concerne il rilascio del DURF fiscale ai fini dell'esonero dagli obblighi previsti dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 negli appalti e subappalti.

In particolare, la società istante chiede se, nel calcolo dei «complessivi versamenti registrati nel conto fiscale» che devono raggiungere almeno il 10 per cento dei ricavi o compensi dell'ultimo triennio, possano essere inclusi anche i versamenti effettuati tramite modello F24 per la definizione di avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

L'Agenzia richiama la Circolare n. 1/E del 12.02.2020, secondo cui nel numeratore rilevano i versamenti effettuati tramite F24 per tributi, contributi e premi INAIL, al lordo dei crediti compensati, mentre restano esclusi i pagamenti di debiti iscritti a ruolo.

Muovendo da questa impostazione, la risposta sottolinea che la *ratio* della norma è misurare la regolarità fiscale e l'effettiva capacità dell'impresa di adempiere ai propri obblighi tributari.

In tale prospettiva, i versamenti eseguiti per definire comunicazioni di irregolarità ed avvisi telematici - in quanto attestanti la volontà e la capacità di adempiere ai propri obblighi tributari - possono essere computati nella soglia del 10 per cento, purché effettuati, tramite F24, nel lasso temporale del triennio di riferimento compreso tra l'inizio del periodo d'imposta della dichiarazione più remota e la fine di quello della dichiarazione più recente.



Sentenza della Corte di Cassazione n. 5753 del 13.03.2026 - Deducibilità delle spese di regia

La Sentenza n. 5753 del 13.03.2026 affronta il tema della deducibilità delle *management fees*. Il caso di specie riguarda una società italiana, appartenente ad un gruppo petrolifero, che ha siglato due accordi per la ripartizione dei costi infragruppo (c.d. «*cost contribution agreements*») con la consociata inglese. Il primo contratto attiene a funzioni aziendali centralizzate quali risorse umane, finanza, *information technology*, appalti e approvvigionamento, servizi legali e gestione dei crediti. Il secondo, invece, riguarda costi di ricerca e sviluppo sostenuti centralmente, quali lo sviluppo di nuovi prodotti, la gestione della proprietà intellettuale, *marketing* e supporto nell'attività di salute e sicurezza. Entrambi i contratti prevedono l'addebito dei costi secondo un criterio di allocazione dato dal rapporto tra i ricavi imputabili al singolo partecipante e i ricavi complessivi a livello mondiale, al netto delle transazioni infragruppo e delle imposte indirette eventualmente applicabili.

Con la Sentenza, la Corte ribadisce principi già consolidati in giurisprudenza in tema di deducibilità dei costi infragruppo. In particolare, viene confermato che «*in materia di costi c.d. infragruppo, affinché il corrispettivo, riconosciuto alla capogruppo o alla società incaricata del servizio a beneficio di altra consociata, sia deducibile dalla società che lo riceve, occorre che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata, anche se a quei costi non corrispondano direttamente ricavi in senso stretto*».

La Corte ricorda, inoltre, il principio secondo cui «*l'onere della prova in ordine all'esistenza e all'inerenza dei costi sopportati grava sul contribuente che affermi di aver ricevuto il servizio, in base alle regole generali in tema di costi deducibili*». In questo ambito, la Corte ribadisce che «*non può ritenersi sufficiente l'esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi forniti dalla controllante alle controllate e la fatturazione dei corrispettivi, richiedendosi, al contrario, la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio*».

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5909 del 16.03.2026 - Credito per imposte estere anche se non indicato in dichiarazione

Con l'Ordinanza in esame, depositata il 16.03.2026, la Corte di Cassazione ha nuovamente asserito i confini operativi dell'attività di controllo formale svolta dall'Agenzia delle Entrate ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e della gestione del credito d'imposta per imposte assolute all'estero, ai sensi dell'art. 165 del TUIR.

La questione in esame trae origine dal controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 effettuato dall'Agenzia delle Entrate, da cui è derivata una comunicazione di irregolarità relativa al Modello 730/2013, che disconosceva il credito d'imposta per le imposte estere assolute su redditi di lavoro dipendente con conseguente iscrizione a ruolo per maggiore IRPEF, sanzioni ed interessi.

Nel merito viene confermata l'impostazione giurisprudenziale secondo la quale il credito per le imposte assolute all'estero ex art. 165 del TUIR spetta indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia o dalla mancata indicazione nella dichiarazione del reddito di fonte estera, in quanto deriva dall'obbligo assunto dallo Stato italiano nei confronti di un altro Stato.

Inoltre, fermo restando che l'imposta estera deve essere pagata a titolo definitivo, viene precisato che il relativo credito spetta anche se non indicato nella dichiarazione del periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto ai sensi dell'art. 165, co. 4 del TUIR: la norma, infatti, non pone allo scopo alcun termine decadenziale, per cui l'unico termine da osservare sarebbe quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c. (Cass. n. 9671/2025 e Cass. n. 10642/2025).



Art. 1 del D.L. n. 38/2026 - Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative

L'art. 1 del D.L. n. 38/2026 («Decreto fiscale»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27.03.2026, chiarisce che il nuovo regime di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative, basato sul costo sostenuto dal cedente/prestatore per effettuare la cessione/prestazione, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1, co. 138, L. n. 199/2025), si applica esclusivamente ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026.

Per i contratti stipulati in data antecedente, continuerà, pertanto, a essere applicabile il criterio del valore normale.



Risposta ad interpello n. 65/2026 - Prova della cessione intracomunitaria entro 90 giorni

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 65 del 04.03.2026 in tema di cessioni di beni intracomunitarie con beni sottoposti a lavorazione prima di essere spediti in altro Stato Membro.

Nel caso esaminato, i beni sono prodotti su commessa e rimangono a lungo in Italia per lavorazioni complesse prima dell'invio finale. L'Agenzia precisa che, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni dettate dall'art. 7 del D.Lgs. n. 471/1997, la cessione intracomunitaria assume rilevanza dalla data di consegna della merce per il suo definitivo invio allo stato estero. Da quel momento decorrono i 90 giorni entro cui è necessario dimostrare, con idonea documentazione (come DDT, CMR o equivalenti), che i beni sono effettivamente arrivati in un altro Paese membro.

Pertanto, pur potendo il trasferimento giuridico della proprietà avvenire in momenti antecedenti al completamento della produzione, la rilevanza ai fini IVA della cessione intracomunitaria viene ancorata al momento in cui i beni risultano pronti per la spedizione e vengono effettivamente consegnati per il trasporto verso lo Stato membro di destinazione.

Qualora i beni, trasportati a cura del cessionario, non risultino pervenuti nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna, è applicabile la sanzione pari al 50% dell'IVA.

Infine, l'Agenzia delle Entrate conferma che, al sopraggiungere delle prove della fuoriuscita del bene dal territorio nazionale, è possibile recuperare l'imposta versata mediante l'emissione della nota di variazione, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, oppure mediante istanza di rimborso ai sensi dell'art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Risposta ad interpello n. 79/2026 - Esenzione IVA per la formazione del personale pubblico

Con la risposta a interpello n. 79 del 12.03.2026, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul regime IVA applicabile alle attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale finanziate da enti pubblici, fornendo chiarimenti di rilievo operativo in merito all'ambito applicativo dell'esenzione.

La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 14, co. 10, della L. n. 537/1993, il quale prevede che i corrispettivi versati dagli enti pubblici per tali attività costituiscano, in ogni caso, prestazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972. La disposizione si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 10, co. 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972, ampliando l'ambito applicativo dell'esenzione.

Come chiarito dalla prassi amministrativa (cfr. risoluzione n. 182/E del 1998; risoluzione n. 16/E del 2006; circolare n. 22/E del 2008), la *ratio* della norma è quella di evitare che l'IVA costituisca un onere a carico della pubblica amministrazione, con conseguente compressione della capacità di spesa in ambito formativo.

In tale contesto, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che l'esenzione trova applicazione quando i corrispettivi sono sostenuti da un ente pubblico e le attività sono rivolte al personale dello stesso, senza che sia richiesto il formale riconoscimento del soggetto erogatore.

Un profilo di particolare interesse riguarda le ipotesi in cui la prestazione formativa sia accompagnata da ulteriori componenti, quali la fornitura di beni. In tali casi, qualora sia previsto un corrispettivo unitario non distinto tra le diverse prestazioni, l'intera operazione deve essere assoggettata a IVA con aliquota ordinaria, non potendo trovare applicazione il regime di esenzione.

La soluzione interpretativa si fonda sulla considerazione che, in presenza di un'operazione complessa non scomposta sotto il profilo economico, non è possibile individuare una componente autonoma di natura formativa cui applicare il regime di favore. Ne consegue che l'esenzione opera esclusivamente con riferimento alle prestazioni formative «pure», mentre viene meno in presenza di operazioni miste caratterizzate da un corrispettivo onnicomprensivo.

Alla luce dei chiarimenti forniti, emerge la necessità di prestare particolare attenzione alla strutturazione contrattuale delle operazioni, prevedendo una chiara distinzione tra prestazioni formative ed eventuali componenti accessorie, al fine di preservare il regime di esenzione.



Sentenza della Corte di Giustizia UE del 05.03.2026, cause riunite C-409/24 e C-411/24 - Aliquota IVA ordinaria per le prestazioni accessorie al servizio alberghiero

La Corte di Giustizia UE ha stabilito che gli Stati membri possono applicare aliquote IVA diverse alle prestazioni offerte dalle strutture ricettive. Pertanto, è legittimo applicare l'aliquota ridotta all'alloggio e l'aliquota ordinaria a servizi accessori come colazione, parcheggio, centro benessere e *wi-fi*, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale.

Secondo quanto previsto dal punto 12) dell'Allegato III alla Direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono applicare un'aliquota IVA ridotta per l'alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l'affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte.

Nel caso oggetto di controversia però, la normativa IVA tedesca prevede che l'aliquota ridotta per le prestazioni di servizi di alloggio temporaneo non si applichi alle prestazioni che non sono direttamente funzionali alla locazione, anche se remunerate dal corrispettivo versato per la locazione.

È noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria, che quando uno Stato membro decide di utilizzare la possibilità offerta dall'art. 98, par. 1 e 2, Direttiva 2006/112/CE e quindi di applicare un'aliquota IVA ridotta a una categoria di prestazioni indicata nell'Allegato III della stessa Direttiva, il suddetto Stato membro, nel rispetto del principio di neutralità fiscale, può limitare l'applicazione dell'aliquota ridotta a elementi concreti e specifici della predetta categoria di prestazioni.

Tuttavia, l'applicazione selettiva dell'aliquota IVA ridotta è soggetta alla duplice condizione:

1. da un lato, di isolare dalla categoria di prestazioni interessata, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, soltanto elementi concreti e specifici e,
2. dall'altro, di rispettare il principio di neutralità fiscale.

Tali condizioni mirano a garantire che gli Stati membri utilizzino la possibilità in esame esclusivamente in circostanze che assicurino l'applicazione semplice e corretta dell'aliquota ridotta scelta, nonché la prevenzione di qualsiasi eventuale frode, elusione e abuso.

Riguardo la prima condizione, secondo la Corte, la Germania, esercitando il potere discrezionale riconosciuto dall'art. 98, Direttiva 2006/112/CE, ha identificato, sulla base di criteri oggettivi, chiari e precisi, le prestazioni concrete e specifiche della categoria di prestazioni di cui al citato punto 12) dell'Allegato III, per le quali trova applicazione l'aliquota ridotta. Infatti, la normativa interna prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta del 7% alla locazione di stanze e di camere da letto messe a disposizione ai fini dell'alloggio di breve durata di terzi, nonché alla locazione di breve durata di posti per campeggio, ad eccezione delle prestazioni non finalizzate direttamente alla locazione, anche se remunerate dal prezzo della locazione. Dal canto suo, la medesima normativa enumera, in modo non esaustivo, le prestazioni che non possono beneficiare dell'aliquota ridotta del 7%, quali: la messa a disposizione di sale per conferenze; la messa a disposizione di locali per l'esercizio di un'attività professionale o commerciale ed altre.

Riguardo alla seconda condizione, relativa al rispetto del principio neutralità, la Corte – dopo aver ricordato che gli operatori economici che effettuano le stesse operazioni non devono essere trattati diversamente dal punto di vista dell'IVA – ha affermato che la normativa tedesca favorisce la neutralità fiscale.

In particolare, se ai servizi accessori come la prima colazione e/o la messa a disposizione di posti auto, di sale sportive, di impianti per il benessere e di reti *wi-fi* fosse tassata con la stessa aliquota ridotta dell'alloggio in un albergo, gli altri esercizi che offrono lo stesso servizio sarebbero posti in una posizione di svantaggio, poiché tali servizi da essi offerti sarebbero assoggettati all'aliquota ordinaria.

In definitiva, confermando le conclusioni dell'Avvocato generale presentate il 25.09.2025, è legittimo che le strutture ricettive applichino l'aliquota ordinaria a prestazioni come il servizio di prima colazione e/o la messa a disposizione di posti auto, di sale sportive, di impianti per il benessere e di reti *wi-fi*, anche se si tratta di prestazioni accessorie all'alloggio soggette ad aliquota ridotta.

CONTATTI

BDO Tax S.r.l. Stp
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il 7 aprile 2026.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Tax S.r.l. Stp si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Tax S.r.l. Stp - Tax News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere aggiornamenti e notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

